



# CITTÀ DI TERAMO

## IL SINDACO

PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-  
Disposizione di interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico

## IL SINDACO

### **PREMESSO** che

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### **RICHIAMATI E VISTI:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- il Decreto Legge *n. 6 del 23 febbraio 2020*, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *23 febbraio 2020*, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *25 febbraio 2020*, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *1° marzo 2020*, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *4 marzo 2020*, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio *8 marzo 2020* recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare l'art. 2 comma 1 lettera f);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **dell'11 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che tra le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del citato DPCM 8 marzo 2020, esteso poi all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020, è previsto di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

**RILEVATO**, pertanto che dalla normativa vigente e sopracitata, gli spostamenti, anche all'interno del territorio comunale, non risultano per l'effetto totalmente preclusi ma richiedono una motivazione correlata ad una delle fattispecie ivi riportate e che le medesime casistiche sono state nel tempo sottoposte ad atti di interpretazione da parte delle autorità competenti;

**RICHIAMATA** la disposizione teleologicamente orientata dello scrivente **prot. 1806 del 20/03/2020**, che, per le motivazioni ivi riportate e legate all'aggravarsi della situazione emergenziale ed alla correlata necessità di attenersi al rispetto rigoroso dei DPCM in vigore, ha tra l'altro previsto che " *Che nel territorio del Comune di Teramo, nell'osservanza rigorosa di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come correttamente ed opportunamente interpretato alla data odierna in relazione alla sua ratio, nonché alla luce dell'evolversi della situazione di emergenza sanitaria anche nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, e comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, facendo salve eventuali successive disposizioni:*

- 1. siano consentite soltanto le attività motorie e sportive all'aperto che possano essere giustificate da ragioni documentate e/o comprovate di tutela della salute psico-fisica;
- 2. sia possibile circolare a piedi per attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione solo per il tempo strettamente necessario;
- 3. sia consentito circolare a piedi, con veicoli, moto e/o velocipedi soltanto nei casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di effettive necessità, nelle quali rientrano l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- 4. in tutti gli spostamenti come sopra consentiti debba essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro ed il rispetto del divieto assoluto di qualunque assembramenti";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del **20 marzo 2020**, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797)", pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020, che all'art. 1 lettera b) prevede che "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità

**Teramo "Città Aperta al Mondo" – UNICEF, 1989**

*della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”;*

**VISTO**, da ultimo, il decreto del Presidente del consiglio dei ministri *del 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020; ed in specie, l'art. 1, lettera B) che prevede che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole « E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”;*

**CONSIDERATO** che il nuovo decreto, come chiarito anche da recenti circolari interpretative dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno, trova applicazione agli spostamenti fra comuni diversi mentre continuano ad applicarsi le pregresse disposizioni per gli spostamenti infra-comunali, la cui ratio è quella di limitare, in maniera sempre più drastica, per tutte le persone fisiche, la possibilità di circolare, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di necessità ovvero per motivi di salute.

**RILEVATO**, in specie, che in relazione agli spostamenti all'interno del comune sono in pubblicazione sul sito istituzionale del Governo Italiano apposite faq indicanti espressamente la possibilità di uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto ed, in specie, che *“Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, ove l'agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone”;*

**RILEVATO** che, pur nel rigore che deve accompagnare il rispetto delle prescrizioni urgenti ed emergenziali di carattere straordinario e limitativo del governo alla luce dello sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, occorre tenere conto che se la ratio che le accompagna è quella di evitare e contenere il contagio del covid-19, garantendo così il diritto alla salute, come previsto dall'art. 32 della Cost., questo diritto debba comprendere non solo la salute fisica ma anche quella della sfera psicofisica, tanto più in alcune situazioni particolari nelle quali sussistono patologie dichiarate ed acclamate che si trovano a vivere allo stato una doppia emergenza;

**RILEVATA**, in particolare, la situazione nella quale versano le famiglie con familiari, in taluni casi minorenni, affetti dei Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico, che si trovano allo stato supportate nella quotidianità, quasi sempre e quasi esclusivamente dalla rete familiare: dando atto che si tratta di situazioni nelle quali l'interruzione

delle terapie, della frequenza scolastica o di comunità e di tutte le attività a sostegno, interrompendo la routine quotidiana unitamente alla costrizione in casa per l'intera giornata, aumentano la frustrazione e gli stati di agitazione delle persone affette, che spesso possono portare anche all'autolesionismo;

**DATO ATTO** che in questi casi le lunghe passeggiate in auto o a piedi, in luoghi congeniali o tranquilli, sono l'unico rimedio utilizzabile dai familiari per calmare o distrarre le persone affette dalle dette patologie e per prevenire problematiche comportamentali e contenerne l'iperattività;

**RITENUTO**, per l'effetto, che all'interno della fattispecie dei "motivi di salute" che legittimano gli spostamenti all'interno del Comune di Teramo, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, appaia doveroso far rientrare, sulla base di una interpretazione teleologicamente orientata degli stessi allo scopo di rispettare la ratio della stessa normativa che è quella di prevenire e contenere il contagio, nell'ottica della tutela del diritto alla salute che non può che essere complessivamente inteso, devono essere ricondotte le situazioni di contenimento dei Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico, ritenendo di dover dare alle persone affette, la possibilità di uscire, sempre seguite da un accompagnatore, spostandosi anche oltre il limite della prossimità dalla propria abitazione e per un segmento temporale superiore rispetto a quello strettamente necessario, sempre subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sanitarie ed igieniche anti-contagio e comprovando e documentando attraverso idonea certificazione (e dunque sempre recando con sé il certificato ex Legge n. 104/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni) le problematiche relative alla propria patologia;

**RITENUTO** che nella fattispecie sono in gioco due interessi distinti, rinvenenti entrambi il fondamento nell'esigenza di tutelare il diritto alla salute nella duplice declinazione che ne traccia l'articolo 32 della Costituzione, ovvero quale interesse generale della collettività, da un lato, e di diritto fondamentale riconosciuto alla singola persona, dall'altro; la rilevanza del bene salute, nella sua duplice predetta accezione, richiede che nel caso di specie il bilanciamento degli interessi vada effettuato sulla base di una interpretazione di buon senso costituzionale in ragione della quale sia consentito l'espletamento del diritto del singolo nelle forme, nelle modalità e nei limiti che non ne sopprimano la soddisfazione e che, nello stesso tempo, restino ragionevolmente rispettose dello spirito delle misure disposte a protezione del prevalente interesse generale alla salute della collettività tutelato in questa fase di emergenza sanitaria;

Per l'effetto di tutto quanto rappresentato, e dopo aver sentito previamente il Prefetto di Teramo,

#### DISPONE

Che nel territorio del Comune di Teramo, nella pur rigorosa osservanza di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come correttamente ed opportunamente teleologicamente interpretato alla data odierna in relazione alla sua ratio, che è quella di tutelare il diritto alla salute complessivamente inteso, e comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, facendo salve eventuali successive disposizioni:

- che all'interno della fattispecie dei "motivi di salute" che legittima gli spostamenti all'interno del Comune di Teramo, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, appaia doveroso far rientrare gli spostamenti finalizzati al contenimento dei Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico;

**Teramo "Città Aperta al Mondo" - UNICEF, 1989**

Città di Teramo - via Carducci n.33, 64100 TERAMO - PEC:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

1

- che devono pertanto ritenersi rientranti nelle ragioni di tutela della salute psico fisica le passeggiate in auto, a piedi o in bicicletta anche oltre il limite della prossimità dalla propria abitazione e per un segmento temporale superiore rispetto a quello strettamente necessario, delle persone affette da comprovati e documentati Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico, a condizione che:

- 1) La persona affetta dalla descritta patologia sia seguita da un unico accompagnatore;
- 2) Che venga rispettato il divieto assoluto di qualunque assembramento;
- 3) Che l'accompagnatore rechi sempre con sé idonea certificazione medica (in specie il certificato ex Legge n. 104/1990) attestante chiaramente le problematiche relative alla patologia della persona che accompagna.

### STABILISCE

- 1) Che la presente nota sia pubblicata sul sito web del Comune di Teramo;
- 2) Che la Polizia Municipale sia incaricata dell'osservanza della predetta disposizione;
- 3) La massima diffusione della presente nota a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;
- 4) La comunicazione della presente nota:
  - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - Al Ministero della Salute;
  - Al Presidente della Regione Abruzzo;
  - Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
  - Al Sig. Questore di Teramo;
  - Al Presidente della Provincia di Teramo;
  - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
  - Al Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
  - Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;

IL SINDACO  
Gianguido D'Alberto

**Teramo "Città Aperta al Mondo" - UNICEF, 1989**